



Provincia di Bari

SEGRETERIA GENERALE

**REGOLAMENTO
DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO
DEL PERSONALE ARTISTICO**

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

FONTI E CONTENUTI E LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina lo stato giuridico ed economico del personale artistico dell'Istituzione Concertistica Orchestrale – che di seguito sarà indicata semplicemente con la parola “Istituzione” -.

Le fonti della presente normativa sono:

- 1) Il Regolamento dell'Istituzione, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 79 del 21.2.1977.
- 2) Gli accordi di carattere nazionale degli Enti Lirici e Sinfonici relativi al trattamento giuridico ed economico dei professori d'Orchestra, e dai quali sono stati recepiti tutti i particolari istituti inerenti a tale personale e compatibili col Regolamento Organico della Provincia.
- 3) Il Regolamento sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Provincia, in quanto applicabile.
- 4) T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383.
- 5) D.P.R. 31.5.1974 n. 417.

Art. 2

DEFINIZIONE DELL'ISTITUZIONE

L'istituzione Concertistica Orchestrale è uno stabilimento speciale della Provincia; il suo bilancio è approvato dal Consiglio Provinciale, contestualmente a quello della Provincia, e di cui costituisce allegato.

Art. 3

FINALITA' DELL'ISTITUZIONE

L'Istituzione si propone di realizzare, senza fini di lucro, manifestazioni concertistiche di rilevante interesse generale, in quanto intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività e in particolare l'approfondimento dell'arte musicale soprattutto nel Mezzogiorno, riferito alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere la carriera musicale.

A tal fine il personale artistico dovrà collaborare attivamente e fattivamente nel raggiungimento di tali fini. Pertanto la Direzione Artistica dovrà incrementare l'attività di spettacoli gratuiti per studenti e lavoratori, da tenersi anche nelle Scuole e nelle Fabbriche, nonché l'esecuzione di prove generali con la partecipazione di tale pubblico.

Art. 4

ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

L'attività dell'Istituzione si distingue in attività amministrativa ed attività sinfonica orchestrale.

L'attività amministrativa, anche in relazione ai contributi erogati dal Ministero dello Spettacolo, dalla Regione Puglia e dalla Provincia, si svolge durante l'anno solare, in corrispondenza del bilancio dell'Istituzione, approvato dal Consiglio Provinciale.

L'attività sinfonica si svolge per esigenze locali in due momenti, della durata complessiva di 8 mesi, a cavallo di 2 anni successivi e cioè dal 1/9 al 30/12 e del 1/3 al 30/6; i due momenti costituiscono una Stagione Concertistica Sinfonica.

Titolo II – DEL PERSONALE

Art. 5

DIREZIONE ARTISTICA E DIREZIONE STABILE

- ISPETTORE -

Lo stato giuridico ed economico del Direttore Artistico, Direttore stabile e dell'Ispettore sarà disciplinato da apposito regolamento.

Nelle more dell'adozione di tale normativa, si stabilisce:

- 1) alla redazione del programma particolareggiato della Stagione, munito del parere del Comitato Artistico entro il 15 luglio di ogni anno, per consentire l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio d'Amministrazione, la stampa del manifesto e dei programmi da offrire al pubblico e agli abbonati e l'invio, in tempo utile, al competente Ministero dello Spettacolo;
- 2) a proporre, con formale richiesta, la stipula dei "contratti di scrittura" con i Direttori d'orchestra e con i Solisti, con l'attestazione che l'onorario concordato è stato determinato secondo i criteri dell'art. 6 della legge 12.12.1978 e che i Direttori sono iscritti nel particolare elenco di cui all'art. 3 della citata legge.

IL DIRETTORE STABILE provvederà ad organizzare i concerti e a proporre all'Amministrazione l'assunzione dei professori d'orchestra con contratto a tempo determinato, in sostituzione e aggiunti.

I DIRETTORI ARTISTICO E STABILE sono obbligati a siglare i contratti di scrittura

che saranno stipulati con gli artisti e di cui hanno proposto l'assunzione, con intesa che la spesa per l'assunzione dei Direttori d'orchestra, assunti su loro proposta, non potrà, in ogni caso, superare quella prevista nel presente regolamento.

Essi saranno responsabili di tutte le manifestazioni sinfoniche a norma dell'art. 3 della citata legge 12.12.1978.

In caso che il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del Regolamento dell'Istituzione, dovesse avvalersi dell'opera del solo Direttore Artistico, questi dovrà disimpegnare anche i compiti del Direttore Stabile.

Il Consiglio di Amministrazione approverà le proposte di assunzione dei Direttori d'orchestra, dei Solisti e dei professori d'orchestra con contratto a tempo determinato per un periodo superiore ai 30 giorni.

Il Presidente, con propria ordinanza, da convalidarsi dal Consiglio di Amministrazione, approverà le proposte di assunzione a tempo determinato fino ai 30 giorni e le assunzioni in sostituzione.

L'ISPETTORE dovrà provvedere ai seguenti compiti:

- Disciplina del personale dell'orchestra con carico di relazione quindicinale su tutte le novità inerenti al periodo interessato;
- accertamento delle presenze giornaliere del personale artistico, firma del foglio di presenza e recapito dello stesso entro le ore 9 del giorno successivo alla Segreteria dell'Istituzione e ciò per consentire gli accertamenti di competenza;
- allestimento e cura delle pratiche di assunzione del personale artistico, ivi compreso i Direttori d'orchestra, e quanto altro inerente ad esse col competente ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo,
- organizzazione di tutti i concerti e repliche che saranno celebrati dall'istituzione in provincia di Bari, compreso il capoluogo, e fuori provincia, secondo le direttive del Direttore Stabile;
- compilazione dell'ordine del giorno quotidiano secondo le istruzioni del Direttore Stabile;
- sorveglianza sull'attività dell'incaricato del servizio di pubblicità – con carico di informare la segreteria dell'Istituzione degli eventuali disguidi – e dei rapporti con la SIAE.

Art. 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

La pianta organica del personale artistico – determinata nella misura minima per il raggiungimento dei fini dell'Istituzione – è composta di 53 elementi:

Violini Primi	10
Violini Secondi	8
Viole	6
Violoncelli	5
Contrabbassi	4
<hr/>	
Flauti	2
Oboi	2
Clarineti	2
Fagotti	2
<hr/>	
Corni	4
Trombe	2
Tromboni	4
Percussione	2
<hr/>	
T o t a l e	53

Art. 7

CATEGORIE DEL PERSONALE ARTISTICO

Il personale artistico viene classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria extra: I Violino, I Violoncello, altro I Violino anche se con obbligo di fila; altro I Violoncello anche se con obbligo di fila.
- Categoria I/A: Viola, concertino dei primi violini, I violino dei secondi, I contrabbasso, I arpa, I flauto, I oboe, I clarinetto, I fagotto, I tromba, I corno, I trombone, pianoforte solista, I timpano, e le altre prime parti anche se con obbligo di fila.
- Categoria I/B: II Violoncello, II flauto con obbligo dell'ottavino, II oboe con obbligo del corno inglese, II clarinetto con obbligo del clarinetto basso, III corno.

Categoria II: II Viola e seguenti, II leggio dei primi violini e seguenti, II violino dei secondi violini e seguenti, II contrabbasso e seguenti, II fagotto, II corno, II tromba, II violoncello e seguenti.

Art. 8

DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ARTISTICO

Il personale artistico deve considerarsi dipendente della Provincia in posizione particolare; esso è legato all'Istituzione da rapporto di impiego atipico.

La posizione di lavoro è quella del Personale appartenente all'ex carriera di concetto.

Art. 9

MODALITA' DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE ARTISTICO

Il personale artistico verrà assunto come segue:

- 1) Con contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale mediante pubblico concorso o per chiamata diretta nel caso del verificarsi della condizione di cui al successivo art. 14 comma 2.
- 2) Con contratto a tempo determinato con sosta stagionale per le assunzioni superiori ai 90 giorni mediante audizione e – in via eccezionale – per chiamata diretta.
- 3) Con contratto a tempo determinato, per chiamata diretta, per le assunzioni inferiori ai 90 giorni e per quelle in sostituzione o per aggiunta.

Art. 10

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON SOSTA STAGIONALE COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI ORGANICO

I posti vacanti di organico saranno ricoperti mediante pubblico concorso o per chiamata diretta quando si verificano le condizioni di cui all'art. 14 comma 6 e 7.

La nomina sarà fatta in esperimento – per i soli vincitori del pubblico concorso – ed acquisterà carattere definitivo dopo 6 mesi di prova.

La dimissione per fine periodo di esperimento deve essere disposta con motivazione

generica del Consiglio di Amministrazione e convalidata dalla Giunta Provinciale.

In caso di dimissione per periodo di prova non conferisce il diritto ad alcuna indennità salvo quelle eventuali previste dalla legge e non dà diritto al rinnovo del contratto per la stagione successiva.

Art. 11

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Il pubblico concorso sarà indetto con delibera del Consiglio di Amministrazione unitamente al programma d'esame e al bando.

La Commissione giudicatrice sarà composta:

- 1) Presidente dell'Istituzione.
- 2) Assessore Provinciale allo Spettacolo.
- 3) Un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.
- 4) Direttore Artistico.
- 5) Esperto in Materie Musicali.
- 6) Un professore di Conservatorio titolare dell'insegnamento relativo alla materia del posto messo a concorso.
- 7) Un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale scelto da una terna che verrà richiesta alle Organizzazioni Sindacali.

Il Segretario dell'Istituzione fungerà da Segretario della Commissione e provvederà a trasmettere all'Amministrazione i verbali delle operazioni concorsuali.

Art. 12

ATTO DI NOMINA ED OBBLIGHI DEL VINCITORE

Il primo della graduatoria di merito risultante dai verbali della Commissione esaminatrice sarà nominato in esperimento con provvedimento del Consiglio di Amministrazione ed assunto con contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale.

L'assunzione viene comunicata direttamente all'interessato per lettera raccomandata, nella quale dovranno essere specificati:

- 1) Data di assunzione
- 2) Categoria cui il professore viene assegnato ai sensi del precedente art. 7
- 3) La durata del periodo di esperimento
- 4) Il trattamento economico iniziale

All'atto dell'assunzione il professore d'orchestra dovrà presentare:

- 1) Certificato di nascita
- 2) Certificato generale del Casellario Giudiziale
- 3) Diploma di magistero dello strumento del posto messo a concorso conseguito presso un Conservatorio di musica statale o Istituzione musicale pareggiata
- 4) Documentazione relativa all'Istituzione nelle liste dell'Ufficio di Collocamento
- 5) Libretto di lavoro
- 6) Tessere delle assunzioni sociali, in quanto ne sia già in possesso

A richiesta dell'Istituzione, il professore d'orchestra ha inoltre l'obbligo di munirsi di passaporto.

Il professore d'orchestra è tenuto a dichiarare all'Istituzione il suo domicilio, che, per l'intera durata della stagione concertistica, deve essere fissato a Bari, e a notificare tempestivamente i successivi cambiamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

Il vincitore dovrà far pervenire a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina, l'accettazione al posto messo a concorso e la documentazione richiesta.

Dopo l'accettazione della nomina l'Ispettore provvederà a richiedere il nulla osta all'Ufficio di Collocamento ed il vincitore sarà chiamato a sottoscrivere il contratto per la Stagione in corso.

I periodi di sospensione dal lavoro non risolvono di per sé il rapporto, tuttavia ai fini del computo dell'anzianità verranno considerati utilmente soli i periodi di effettivo servizio prestato ivi comprese quelle sospensioni che, ai sensi del presente regolamento, non interrompono l'anzianità (ferie, malattie, infortunio, gravidanza e puerperio).

Art. 13

RINUNCIA DEL VINCITORE – REVOCA DEL CONCORSO

In caso che il vincitore dovesse rinunciare alla nomina, si procederà – ove lo ritenesse opportuno il Consiglio di Amministrazione e sentito il Direttore Artistico – alla nomina del professore d'orchestra che lo segue in graduatoria e dichiarato idoneo.

Il Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi potrà revocare il relativo concorso ed il relativo motivato provvedimento dovrà essere convalidato dalla Giunta Provinciale.

Art. 14

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

- TEMPORANEA COPERTURA DEI POSTI DI ORGANICO –

In caso di vacanza di posti in organico, l'Amministrazione può procedere – nelle more dell'indizione ed espletamento del pubblico concorso – alla copertura provvisoria di tali posti

per chiamata diretta, sentito il parere del Direttore Artistico o mediante pubblica audizione.

La prova di audizione sarà indetta mediante pubblico avviso e il Comitato Artistico sarà chiamato a giudicare tale prova.

Per le assunzioni a tempo determinato sino a tre mesi si procederà per chiamata diretta, su relazione dettagliata del Direttore Artistico.

Per le assunzioni a tempo determinato superiori a tre mesi, invece, si procederà mediante pubblica audizione.

L'avviso pubblico per la audizione della audizione deve indicare il posto in organico che si intende temporaneamente ricoprire, il trattamento economico, nonché l'avvertenza che – in caso durante il decorso del contratto che andrà a stipularsi dovesse essere nominato, a seguito del concorso pubblico, il titolare del posto – il contratto si intende risolto anticipatamente e, comunque, fino al giorno precedente alla data della nomina del vincitore.

Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato e dopo la terza rinnovazione successiva il rapporto di lavoro a tempo determinato si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato con sosta stagionale.

Agli effetti dell'applicazione della normativa di cui al precedente comma saranno presi in considerazione solo i contratti a tempo determinato di durata non inferiore alla stagione concertistica determinata ai sensi dell'art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del professore di Orchestra, a tempo determinato, sia in caso di assunzione per chiamata diretta, sia per audizione.

In caso di urgenza, il Presidente, per assicurare la funzionalità del Complesso Orchestrale, ha la facoltà di procedere alla nomina del personale artistico, a tempo determinato, con propria ordinanza da convalidarsi dal Consiglio di Amministrazione, sia che trattasi di chiamata diretta, che di pubblica audizione.

Le norme per il personale artistico di ruolo, previste nel presente regolamento, si applicano sino alla scadenza anche ai contratti a tempo determinato, stagionale, ad eccezione di quelle relative al preavviso.

Art. 15

ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

- ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONI ED IN AGGIUNZIONI -

In caso che un posto di organico si rendesse temporaneamente vacante per assenza del titolare, questi potrà essere sostituito con altro professore che verrà assunto per chiamata diretta, previo parere del Direttore artistico.

Il professore temporaneamente assunto dovrà essere formalmente avvertito, all'atto dell'assunzione, della provvisorietà del rapporto di lavoro, con intesa che il rapporto stesso si

intenderà rescisso – ipso iure – quando il professore sostituito riprenderà servizio, senza aver titolo al diritto di preavviso.

In tal caso non troverà applicazione la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente Regolamento.

Nessuna assunzione può essere disposta in eccedenza al numero dei posti previsti dalla pianta organica e cioè quando il personale a contratto a tempo indeterminato e quello assunto – a qualsiasi titolo – a tempo determinato raggiungano il numero di 53.

Nei soli casi in cui la Direzione artistica ritenga opportuno, per la migliore riuscita di particolari manifestazioni sinfoniche, aggiungere altre unità orchestrali, tali assunzioni di “aggiunti” non potranno superare la durata della preparazione ed esecuzione di ogni concerto.

Alle assunzioni in sostituzione, a quelle a tempo determinato inferiore a trenta giorni e a quelle di “aggiunti”, si provvederà mediante chiamata diretta e su parere congiunto del Direttore Artistico e Stabile.

Tali assunzioni saranno disposte con ordinanza del Presidente, da convalidarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

ETA' PENSIONABILE

L'età pensionabile è quella fissata dalla legge del 4 aprile 1952, n. 218, che stabilisce il limite massimo di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne.

Titolo III – DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 17

PERSONALE ARTISTICO

- COLLABORAZIONE E PREPARAZIONE PROFESSIONALE –

Il principale dovere del professore d'orchestra è quello di collaborazione con la Direzione artistica e stabile alla realizzazione di fini istituzionali, mediante l'apporto di prestazioni artistiche che dovranno dimostrare una completa e specifica preparazione tecnico professionale.

Art. 18
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
DELLA DIREZIONE ARTISTICA

Il personale d'orchestra è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla Direzione artistico-stabile, purchè non contrastino con i doveri ed obblighi cui deve ottemperare il personale stesso.

Le disposizioni al personale dell'orchestra devono essere recapitate in tempo utile per ottemperarle, non avendo alcuna validità quelle contenute, direttamente ed indirettamente, in pubblico manifesto.

In caso di inadempienza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 35.

Art. 19
ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro del professore d'orchestra è fissato in 5 ore giornaliere ripartite in 2 prestazioni come segue:

- a) 2 prove ordinarie di 2 ore e 30 minuti ciascuna oppure 2 prove ordinarie di cui 1 potrà durare 2 ore e l'altra 3 ore o viceversa;
- b) 1 prova ordinaria di 2 ore ed 1 prova generale o un concerto.

La durata ordinaria della prova unica è fissata in tre ore e 30 minuti. Durante ciascuna prova di 2 ore e di 2 ore e 30 minuti, il professore ha diritto a 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro, mentre per la prova di 3 ore o per la prova unica ha diritto a 2 riposi di 10 minuti ciascuno.

Tra le prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo non inferiore alle due ore e trenta minuti.

I professori d'orchestra dovranno trovarsi al loro posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'orario per l'inizio della prestazione.

Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10; quelle serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.

Art. 20
PROVE A SEZIONI

In deroga a quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento, qualora le prove siano disposte a sezioni, l'orario normale di lavoro del professore d'orchestra è fissato in 4 ore

giornaliere, suddiviso in 2 prestazioni.

Art. 21

COMPLESSI RIDOTTI

Nell'ambito dell'attività promozionale, i professori d'orchestra scelti nella Direzione artistica, dovranno partecipare alla attività dei complessi ridotti che svolgono – fuori del normale orario di servizio – autonomamente e senza la presenza del Direttore di orchestra la prestazione e l'esecuzione di manifestazioni artistico-sinfoniche.

Il complesso orchestrale, in base alle esigenze di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche.

Art. 22

RIPOSO SETTIMANALE

Il professore d'orchestra avrà diritto ad un giorno di riposo settimanale retribuito.

Il giorno destinato a riposo settimanale verrà stabilito dalla Direzione all'inizio delle singole stagioni sinfoniche, sentita preventivamente la Rappresentanza aziendale.

La giornata di riposo settimanale può essere eccezionalmente spostata nel corso della stessa settimana solo per speciali e constatate esigenze, previa comunicazione agli interessati entro le 48 ore precedenti.

In difetto di tali termini, la prestazione sarà considerata straordinaria.

Nella giornata di domenica potrà essere richiesta una sola prestazione ordinaria di cui all'art. 19.

Nel caso in cui il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, il lavoro settimanale si esaurirà normalmente con la prestazione antimeridiana del sabato, salvo diversa esigenza della Istituzione di dover programmare in tale giorno un concerto sinfonico.

Art. 23

ASSENZE

Salvo quanto previsto per il caso di malattia, ogni impedimento che non consenta al professore d'orchestra di raggiungere il luogo di servizio per l'ora indicata nell'ordine di servizio, dovrà essere comunicato alla Segreteria Amministrativa immediatamente, salvo giustificato motivo.

Il professore d'orchestra che si assenta dal servizio e non si presenti senza giustificato

motivo, sarà considerato dimissionario.

Art. 24

ASPETTATIVA

Al professore d'orchestra con contratto a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi di famiglia, un periodo di aspettativa, non retribuito, da valutarsi dall'Ente e compatibilmente con le esigenze di servizio, della durata massima di mesi 2.

L'aspettativa, di cui al precedente comma, può essere concessa, su richiesta dell'interessato, anche quando, in congedo per malattia, stia per scadere il periodo utile per la conservazione del posto di cui al successivo art. 31 e dimostri che non sia clinicamente guarito ed abbia bisogno ancora di cure.

Durante l'aspettativa, il professore d'orchestra non può esercitare attività artistica o trascorrerla in maniera diversa da quella indicata nell'istanza, a pena di decadenza del rapporto.

Art. 25

PERMESSI

Al professore d'orchestra che ne faccia domanda, l'Istituzione può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve durata per giustificati motivi, non retribuiti.

Tali permessi non sono cumulabili col congedo annuale.

Durante il permesso, il professore d'orchestra non potrà esercitare attività artistica, a pena della rescissione del contratto.

In caso di grave lutto in famiglia – per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e del coniuge – il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni oltre i giorni eventualmente necessari per il viaggio.

Art. 26

CONGEDO MATRIMONIALE

Il professore d'orchestra ha diritto ad un congedo matrimoniale di 15 giorni lavorativi retribuiti.

La richiesta di congedo matrimoniale dovrà essere presentata per iscritto alla Direzione almeno 15 giorni prima dell'inizio del congedo stesso.

Tale congedo non sarà cumulato col periodo delle ferie annuali.

Il congedo matrimoniale sarà concesso al professore d'orchestra assunto a tempo indeterminato con sosta stagionale e con contratto a tempo determinato o stagionale, della

durata di una stagione, a condizione che la durata del servizio prestato nel corso della stagione superi i cinque mesi.

Art. 27

TUTELA DELLA MATERNITA'

Alla professoressa, durante il periodo di gravidanza e puerperio, si applicano le disposizioni della legge 26.8.1950, n. 860 e successive modificazioni.

Art. 28

PERMESSI SINDACALI

Ai professori d'orchestra che rivestono cariche sindacali, possono essere concessi permessi di breve durata, retribuiti, per il disimpegno delle funzioni inerenti alla carica, compatibilmente con le esigenze di servizio in armonia alla legge 300/1970.

Tali permessi saranno concessi per la partecipazione alle trattative contrattuali nazionali concernenti gli Enti sinfonici, nonché ai dipendenti i quali sono investiti della qualifica di dirigenti sindacali – quali componenti di comitati direttivi ed esecutivi delle segreterie nazionali e provinciali – in occasione delle riunioni convocate da detti organi.

Per la concessione di tali permessi occorre dare preavviso alla direzione artistica almeno 48 ore prima.

Art. 29

FESTIVITA'

Sono considerati giorni festivi agli effetti del presente Regolamento:

- a) I giorni di riposo settimanale
- b) Le seguenti festività:
 - il 1° dell'anno
 - il Lunedì di Pasqua
 - il 25 Aprile
 - il 1° Maggio
 - il 15 Agosto (Assunzione)
 - il 1° Novembre
 - l'8 Dicembre
 - il 25 Dicembre
 - il 26 Dicembre

- il giorno ricorrente il Santo Patrono locale (e Dicembre).

Sono, invece, soppresse – ai sensi della legge 5.3.1977, n. 54 – le seguenti festività:

- Epifania
- S. Giuseppe
- Ascensione
- Corpus Domini
- SS. Apostoli Pietro e Paolo
- 2 Giugno
- 4 Novembre

In sostituzione delle suddette festività soppresse, alle ferie annuali, previste nell'art. 30, di cui beneficia il personale artistico, sono aggiunti 6 giorni di congedo da beneficiarsi con le modalità di cui alla legge 23.12.1977, n. 937.

Resta, pertanto, inteso che il personale non ha diritto ai giorni di congedo in sostituzione di festività soppresse e che ricorrono durante il periodo dell'attività dell'orchestra.

Art. 30 **FERIE**

Al professore d'orchestra, per ogni anno di effettivo servizio prestato, sarà concesso un periodo di ferie retribuite della durata di 30 giorni di calendario o di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

In caso che nel periodo del servizio effettivamente prestato risulti una frazione di mese, agli effetti della determinazione del congedo spettante, questa frazione viene considerata mese intero se il servizio sia superiore a 15 giorni, mentre non si calcola se è inferiore.

In caso di risoluzione del rapporto, di scadenza del termine del contratto a tempo determinato o stagionale oppure di sospensione del servizio per sosta stagionale, ove non sia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, al professore d'orchestra saranno concesse le ferie stesse o l'indennità sostitutiva – pari ad una giornata retributiva per ogni giorno di congedo non fruito – in proporzione dei mesi di effettivo servizio prestato.

Il periodo di ferie verrà stabilito compatibilmente con le esigenze di servizio o potrà essere frazionato in più periodi, tenuto conto anche delle esigenze del professore d'orchestra.

Art. 31 **TRATTAMENTO MALATTIA**

L'assenza per malattia deve essere comunicata entro la giornata e giustificata per iscritto, con allegato certificato medico, entro 2 giorni.

Qualora l'assenza per malattia dovesse prolungarsi, l'Istituzione conserverà al professore d'orchestra, assunto a tempo indeterminato con sosta stagionale, il trattamento economico (con esclusione dell'indennità vestiario e di strumento) ed il posto senza interruzione di anzianità per un periodo di 4 mesi e mezzo in caso di anzianità fino a 2 anni, di mesi 6 fino a 5 anni, di mesi 8 fino a 10 anni di effettivo servizio, fermo restante che durante il periodo della sospensione dell'attività dell'Istituzione viene sospeso tale trattamento, con intesa che verrà ripristinato il particolare trattamento di cui sopra (retribuzione e conservazione del posto) sino al raggiungimento dei limiti sopra fissati.

In ogni caso, il particolare trattamento, nella misura massima come sopra detto, può essere fruito dal professore d'orchestra nell'arco della stagione una sola volta o in più riprese, qualora la malattia sia divenuta cronica o si verificano ricadute.

Qualora, però, nel corso della stessa stagione il professore, dopo aver ripreso servizio, incorra in altra malattia di natura indipendente dalla prima, il particolare trattamento sopra previsto sarà riconcesso.

Se l'interruzione di servizio supera i limiti massimi di cui sopra, l'Istituzione, ove licenzi il professore a contratto indeterminato, corrisponderà l'indennità di anzianità.

In caso di inerzia dell'Amministrazione, il professore d'orchestra, assente per malattia ed ove non riprenda servizio oltre il tempo massimo consentito, potrà chiedere la risoluzione del rapporto e avrà diritto al trattamento di cui sopra.

Al professore assunto con contratto a tempo determinato o stagionale, il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza della scrittura.

Per tutto il periodo che l'E.N.P.A.L.S. corrisponderà le particolari indennità al professore d'orchestra degente, l'Istituzione, durante tale periodo, corrisponderà al dipendente solo il completamento alla indennità corrisposta da tale Istituto fino a raggiungere il 100% del trattamento economico come indicato nel secondo comma del presente articolo.

Art. 32

INFORTUNI SUL LAVORO

In caso di infortunio nell'ambito di lavoro, l'Istituzione conserverà il posto al professore d'orchestra sino alla guarigione e gli corrisponderà, per il periodo suddetto, il trattamento economico previsto dal Regolamento, con ritenute degli importi che l'I.N.A.I.L. andrà a corrispondere per l'infortunio.

Per i professori d'orchestra assunti con contratti stagionali o a termine, il trattamento di cui sopra cesserà alla scadenza del contratto e sino alla guarigione clinica verrà comunque limitato al solo trattamento economico contrattuale.

Art. 33

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle rappresentanze sindacali – ove si verificano i presupposti -, nonché la tutela del professore d'orchestra che rivesta cariche sindacali, sono regolati – in quanto applicabili – dalla legge 20.5.1970, n. 300.

Il numero dei componenti della rappresentanza sindacale – ove si verificano i presupposti -, è determinato a norma della citata legge 20.5.1970, n. 300.

Art. 34

SERVIZIO MILITARE

Il trattamento economico del professore d'orchestra con rapporto di tempo indeterminato durante il periodo di chiamata e di richiamo alle armi è stabilito dalle norme di leggi vigenti in materia, per la categoria del personale artistico di cui al presente Regolamento.

Art. 35

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze del professore d'orchestra sono punite a seconda della gravità, con:

- a) rimprovero verbale
- b) rimprovero scritto
- c) multa non superiore all'importo di 3 ore di stipendio
- d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio per un periodo fino a 5 giorni
- e) sospensione dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 10 giorni
- f) licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.

La sospensione di cui alle lettere d) ed e) si può applicare a quelle mancanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).

Il provvedimento di cui alla lettera f) si applica nei confronti del professore d'orchestra colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente regolamento e che siano così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Il licenziamento non esonera dalle eventuali responsabilità per danno nelle quali sia incorso il professore d'orchestra.

Art. 36

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima dell'irrogazione di qualsiasi punizione disciplinare di cui al precedente articolo, appena pervenuta la segnalazione verbale o per iscritto di violazione o di inadempimento ai doveri di cui al presente regolamento o di qualsiasi fatto o circostanza che possa influire direttamente o indirettamente o sul rendimento nel servizio o costituire offesa alla dignità dell'Istituzione, dopo una sommaria istruttoria, le presunte mancanze dovranno essere contestate e notificate al professore d'orchestra che potrà presentare, ove lo creda, le proprie discolpe entro il termine perentorio di giorni 10, trascorso inutilmente il quale, l'Istituzione provvederà ad instaurare il procedimento disciplinare per la comminatoria delle punizioni di cui al precedente articolo.

Titolo IV – TRATTAMENTO ECONOMICO – INDENNITA' VARIE

Art. 37

RETRIBUZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Per retribuzione si intende:

- a) il minimo tabellare previsto per la categoria cui il professore d'orchestra è assegnato;
- b) gli aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 38 del presente regolamento;
- c) l'indennità di contingenza.

Le indennità previste dal presente regolamento fanno parte della retribuzione qualora esse siano corrisposte al professore d'orchestra in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Non sono invece ad alcun effetto computabili nella retribuzione le indennità corrisposte da parte dell'Istituzione al professore d'orchestra a titolo di rimborso spese o di liberalità.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

- 1) il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, o festivo;
- 2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni od incarichi;
- 3) la tredicesima mensilità;
- 4) premio di operosità.

La retribuzione giornaliera si ricava dividendo per 30 la retribuzione mensile di cui alle lettere A – B – C del presente articolo.

Art. 38

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Il professore d'orchestra, per l'anzianità di servizio maturata presso l'Istituzione e nella medesima categoria di appartenenza, avrà diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| per il I e II biennio | 4 % biennale |
| per i bienni dal III e seguenti | 5 % biennale |

Le aliquote suddette sono calcolate sullo stipendio base mensile della categoria cui appartiene il professore d'orchestra.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Nel caso di passaggio di categoria, la percentuale complessiva degli scatti maturati in base all'anzianità di servizio presso l'Istituzione va calcolata sul minimo tabellare della nuova categoria.

Ai fini del computo dell'anzianità verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato ivi comprese sospensioni che, ai sensi del presente contratto, non interrompono l'anzianità (ferie, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.).

Gli aumenti periodici devono essere concessi sino al 24° anno di servizio e non devono superare il numero di 12.

Art. 39

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Al professore d'orchestra sarà corrisposta l'indennità di contingenza prevista e regolata

dalle norme generali vigenti in materia per gli impiegati della categoria.

Ai fini del conteggio mensile l'indennità giornaliera di contingenza sarà moltiplicata per 30.

Art. 40

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'Istituzione corrisponderà al professore d'orchestra una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile secondo tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione annua.

La corresponsione avverrà normalmente entro il 20 dicembre di ogni anno.

Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, il professore d'orchestra non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Istituzione, computando come mese intero la frazione di mese eguale o superiore ai 15 giorni.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 41

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Tenuto conto che non è possibile recepire, in virtù dei principi contenuti nel Titolo I del presente regolamento, l'Istituto della 14^a mensilità ed il premio di produzione – istituti ambedue previsti nei contratti collettivi nazionali – al professore d'orchestra è corrisposto un'indennità mensile aggiuntiva, unitamente alla retribuzione.

Tale indennità verrà corrisposta anche in sede di corresponsione della 13^a mensilità.

Art. 42

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione sarà corrisposta al professore d'orchestra entro il giorno 5 del mese successivo, mediante busta paga o prospetti equipollenti in cui dovranno essere specificate le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la specifica delle trattenute.

Art. 43

LAVORO STRAORDINARIO

Il professore d'orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto. Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'art. 19, sarà compensato come segue:

- a) in caso di prolungamento di un quarto d'ora del lavoro ordinario con un compenso pari al 12% sulla retribuzione giornaliera;
- b) in caso di prolungamento di mezz'ora del lavoro ordinario e per ogni mezz'ora successiva con un compenso pari al 25% della retribuzione giornaliera;
- c) il lavoro notturno di prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 24 e le 8, sarà compensato indipendentemente dal compimento delle cinque ore giornaliere di lavoro, con criteri di cui ai punti a) e b), ma in misura raddoppiata.
- d) I prolungamenti di cui ai punti b) e c) dovranno essere comunicati al professore d'orchestra con l'ordine del giorno.
- e) Le frazioni superiori al quarto d'ora saranno arrotondate alla mezz'ora intera. La percentuale maggiore assorbe la minore.

Art. 44

INDENNITA' DI ANZIANITA'

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme:

- l'indennità verrà liquidata nella misura di tanti 30/30 (trentatrentesimi) della retribuzione mensile in godimento al momento della cessazione del rapporto, per quanti sono gli anni di servizio prestato e precisamente per tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi considerati nell'attività stagionale annuale.
- le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.
- Le frazioni di mesi pari o superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero, trascurando le frazioni di mese inferiore a quindici giorni.

Agli effetti del presente articolo costituiscono la retribuzione gli elementi di cui alle lettere A – B – C del primo comma dell'art. 37.

Art. 45

INDENNITA' DI VESTIARIO E STRUMENTO

Al professore d'orchestra sarà corrisposta una speciale indennità mensile di £. 8.000 a titolo di rimborso forfettario oer manutenzione strumento e uso vestiario, non computabile a nessun effetto nella retribuzione.

E' fatto obbligo al professore d'orchestra di provvedersi di frack (per gli uomini) e di

abito nero e lungo (per le donne) per i concerti sinfonici, o comunque per le occasioni richieste dalla Istituzione, è prescritto l'abito scuro con camicia bianca e cravatta grigio argento, calze e scarpe nere per ogni altra esecuzione.

Art. 46

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa viene corrisposta nella misura di £. 300 giornaliera.

L'istituto è per ogni profilo regolato dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956.

Art. 47

MUTAMENTI DI MANSIONI

Il professore d'orchestra può essere assegnato temporaneamente a categoria diversa da quella per la quale è stato assunto purchè ciò non comporti peggioramento economico oppure sostanziale mutamento della sua posizione.

Al professore d'orchestra che sia chiamato a sostituire temporaneamente altro elemento di categoria superiore dovrà essere corrisposto, per l'intero periodo di sostituzione, il trattamento economico previsto dal presente contratto per la categoria superiore.

Trascorso un periodo ininterrotto di 8 mesi nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, il professore d'orchestra avrà diritto al passaggio a tutti gli effetti a detta categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro professore assunto con diritto alla conservazione del posto.

Art. 48

DOPPIE RECITE

Nei giorni in cui vengono eseguiti due concerti ovvero un concerto e una prova generale, al professore d'orchestra sarà corrisposto un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.

Tra i due concerti dovrà intercorrere normalmente un intervallo non inferiore a due ore e mezza.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal primo comma, s'intende per prova generale quella che supera la durata di 2 ore.

Art. 49

PROVE STRAORDINARIE

Qualora l'Istituzione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.

La durata massima delle prove straordinarie è fissata in due ore, ivi compresi 10 minuti di riposo. E' consentito tuttavia il prolungamento di mezz'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore di un ulteriore compenso del 20% sulla retribuzione giornaliera.

Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato, rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie.

Il compenso di cui al comma 1° sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.

Art. 50

PRESTAZIONI SPECIALI

Il professore d'orchestra, componente dell'orchestra, che fosse chiamato a suonare uno strumento speciale, avrà diritto ad un compenso da determinarsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Come strumenti speciali si considerano i seguenti:

Viola d'amore, flauto basso e flauto in sol, oboe d'amore e ekephon, filicorni, il piston in mi B., tube wagneriane, wilophone, tromba bassa, corno di bassetto, clarinetto piccolo in mi. B..

Anche le prestazioni speciali (intendendosi per tali quelle per formazioni non superiori al quartetto) verrà corrisposto un compenso supplementare.

Art. 51

RETRIBUZIONE DEL PERSONALE ARTISTICO

ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

Al personale artistico, assunto con contratto a tempo determinato è attribuito il seguente trattamento economico:

Contratto della durata non superiore ai 30 giorni

A tale personale competerà la retribuzione mensile base fissata per la categoria di

appartenenza stabilita per il personale artistico a contratto a tempo indeterminato.

A tale retribuzione sarà aggiunta una maggiorazione del 45% della retribuzione stessa.

- Tale maggiorazione viene corrisposta in sostituzione di tutte le indennità previste dal presente Regolamento, ivi compresa la 13^a mensilità e con la esclusione dell'indennità di contingenza di cui beneficia il personale assunto con contratto di durata superiore a 30 giorni. In caso che il professore d'orchestra dovesse, in forza di uno o più contratti, prolungare le prestazioni oltre il trentesimo giorno, il periodo eccedente verrà retribuito senza la maggiorazione del 45% e con l'aggiunta dei ratei delle varie indennità previste dal Regolamento.

-
- Così modificato con deliberazione consiliare n. 150 del 16.5.1979.

I professori d'orchestra, per poter essere riassunti con le condizioni di cui ai contratti previsti al 2° comma del presente articolo, dovranno avere una sospensione di attività presso l'Istituzione pari a quella della durata di un concerto, comprese le prove, che, mediamente, viene fissata in 7 giorni.

Contratto della durata superiore a 30 giorni

A tale personale competerà la retribuzione mensile base fissata per la categoria di appartenenza, nonché tutte le altre indennità previste per il personale artistico a contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di una o più rinnovazioni del contratto a tempo determinato, o stagionale, sarà riconosciuta al professore d'orchestra, a tutti gli effetti del presente Regolamento e con decorrenza dalla prima rinnovazione, un'anzianità pari alla somma dei diversi periodi di effettivo lavoro prestato alle dipendenze della stessa Istituzione, sempre che lo stesso sia stato prestato per almeno tre stagioni consecutive.

Non saranno comunque considerati agli effetti di cui sopra i periodi di lavoro prestati anteriormente ad una interruzione superiore ad una stagione, fermo restando l'obbligo della Istituzione stessa di corrispondere in tal caso l'indennità di anzianità maturata in relazione ai mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 52

INDENNITÀ PARTICOLARI AL PERSONALE ARTISTICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Al professore d'orchestra assunto con contratto a tempo determinato in Comuni diversi

da quello ove ha sede l'Istituzione, questa provvederà a rimborsare, prima dell'inizio della prestazione d'opera, le spese di viaggio in prima classe per ferrovia ed in classe corrispondente alla prima per via mare, più le spese di trasporto per i seguenti strumenti: Contrabbasso, Violoncello, Arpa, Timpani, Sassa, Tuba, Controfagotto, nei limiti della riduzione prevista dalla Concessione VII.

Inoltre, allo stesso professore, l'Istituzione corrisponderà su sua richiesta, prima della partenza, un anticipo corrispondente ad almeno tre giorni di retribuzione.

In caso di scrittura a termine di durata inferiore a 30 giorni saranno rimborsate anche le spese di viaggio per il ritorno in sede unitamente a quelle per il trasporto degli strumenti sopra indicati.

Al professore assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 90 giorni in Comune diverso da quello in cui ha sede l'Istituzione, verrà corrisposta una indennità giornaliera di £. 2.500 da non computarsi ad alcun effetto nella retribuzione.

Art. 53

ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE

Nelle assunzioni con contratto a termine, per l'anticipata risoluzione del rapporto, non motivata da ragioni disciplinari, l'Istituzione corrisponderà al professore d'orchestra la somma che il professore avrebbe percepito dal giorno dell'interruzione del rapporto sino al termine di scadenza del contratto.

Nel caso il professore dovesse sospendere il servizio prima della scadenza, dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di ristoro, una somma pari a quella che avrebbe percepito dalla Istituzione dal giorno dell'interruzione del servizio, sino al termine di scadenza del contratto. In tal caso l'Amministrazione, di pieno diritto, procederà al recupero della somma, di cui è creditrice, dall'indennità di anzianità e, in caso di impossibilità del recupero, procederà a norma di legge.

Art. 54

COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEI COMPLESSI RIDOTTI

I professori d'orchestra che saranno chiamati a partecipare all'attività dei complessi ridotti, non inferiori a 14 unità di cui al precedente articolo 21 avranno diritto ad un compenso forfettario fra le 15.000 e le 20.000, per ogni concerto, comprese le prove.

Art. 55

TERMINI DI PREAVVISO

Il rapporto di impiego del professore d'orchestra non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso notificato per iscritto, i cui termini sono così stabiliti:

- a) Un mese per il professore che abbia un'anzianità fino a 2 anni;
- b) Due mesi per il professore che abbia un'anzianità fino a 4 anni;
- c) Tre mesi per il professore che abbia un'anzianità fino a 9 anni;
- d) Quattro mesi per il professore con un'anzianità oltre i 9 anni.

Il termine di preavviso decorre dalla metà e dalla fine di ciascun mese.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato ai fini dell'anzianità a tutti gli effetti.

L'anzianità sostitutiva per ogni giorno di servizio è pari ad una giornata di retribuzione.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà sostituire il periodo di preavviso con la corrispondente indennità nella misura sopra fissata.

In caso che il professore, durante il periodo di preavviso dovesse sospendere le proprie prestazioni artistiche, dovrà ristorare l'Amministrazione di una somma corrispondente all'indennità sostitutiva di preavviso giornaliera per quanti giorni non ha prestato servizio.

In tal caso l'Amministrazione, di pieno diritto, procederà al recupero delle somme di cui è creditrice dall'indennità di anzianità e, in caso di impossibilità del recupero, procederà a norma di legge.

Art. 56

TRASFERTE

Il professore d'orchestra ha l'obbligo di partecipare alle trasferte che impegnano l'Istituzione nella Regione, in Italia ed all'estero.

La scelta del mezzo di trasporto è rimessa alla discrezionalità dell'Istituzione.

L'Istituzione corrisponderà per le trasferte al professore il seguente trattamento:

*Trasferte regionali ed interregionali per la realizzazione
di manifestazioni sinfoniche*

La trasferta che si esaurisce nell'arco della giornata sarà così regolata per le categorie artistiche:

- tempo a disposizione del viaggio di andata e ritorno, 3 ore complessive; l'eventuale eccedenza sarà compensata con la normale retribuzione senza alcuna maggiorazione;
- una prova di assestamento della durata massima di 30 minuti;
- concerto;
- rientro in sede entro le ore 1,30; ove per cause imprevedibili il rientro avvenga oltre le ore 1,30 ed entro le ore 2,30, l'eccedenza verrà retribuita con la retribuzione normale di cui sopra; ove invece, sempre per le suddette cause imprevedibili, il rientro ecceda le ore 2,30, in aggiunta al suddetto pagamento, il professore non è tenuto ad effettuare la prima prestazione giornaliera nella giornata successiva a quella di trasferta;
- il professore ha diritto unicamente ad un rimborso spese forfettario nella misura di £. 3.500;
- nella giornata in cui si effettua la trasferta come sopra regolata, il professore non è tenuto ad effettuare la prima prestazione giornaliera.

Trasferte regionali ed interregionali di più giorni di durata

- Nel caso in cui la permanenza in una stessa località si prolunghi per più giorni, ferma restando l'applicazione della normativa sopra indicata, per quanto attiene il giorno di partenza e di rientro, nei giorni di intera permanenza potranno essere richieste agli artisti, nell'ambito del normale orario di lavoro giornaliero, tutte le prestazioni inerenti allo spettacolo o agli spettacoli programmati per la trasferta e sarà corrisposto un rimborso spese forfettario (vitto e alloggio) di £. 8.000, più spese di pernottamento in alberghi di II categoria; indennità forfettaria di £. 3.500 giornaliera, a titolo di rimborso di piccole spese.

Trasferte internazionali

Ferma restando l'applicazione della normativa di cui sopra relativa alle trasferte che si prolungano per più giorni, i trattamenti economici globalmente spettanti ai professori sono aumentati di £. 3.500 giornaliera.

Art. 57

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – ISTITUTO
NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO**

Tutti i professori d'orchestra saranno iscritti all'E.N.P.A.S. ed all'I.N.A.I.L..

Art. 58

PROFESSORI DI ORCHESTRA DOCENTI PRESSO CONSERVATORI ED ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

A norma dell'art. 91 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417 ed in applicazione della circolare del Ministero dello Spettacolo n. 1040/TR 28 del 9.2.1977, i docenti presso i Conservatori di musica e presso gli Istituti musicali pareggiati non possono contemporaneamente disimpegnare le funzioni di professori d'orchestra presso questa Istituzione concertistica orchestrale. I due impieghi non sono cumulabili.

Art. 59

OPZIONE

In esecuzione delle disposizioni citate nel precedente articolo i professori d'orchestra con contratto a tempo indeterminato e determinato dovranno essere invitati a comunicare entro 15 giorni dalla notifica dell'invito, se intendono rinunciare al posto di docente presso i Conservatori o presso gli Istituti musicali ove insegnano ovvero al posto di professore d'orchestra presso l'Istituzione.

Trascorso inutilmente tale termine senza che il professore d'orchestra abbia risposto all'invito, si intenderà rinunciatario al posto presso questa Istituzione ed il rapporto si intenderà risolto ipso iure.

Art. 60

COPERTURA DEI POSTI D'ORGANICO RESI VACANTI

Per i posti in organico che si renderanno vacanti a seguito delle eventuali rinunce dei professori d'orchestra che optano per i posti di docenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà, con ogni urgenza, indire i pubblici concorsi per la copertura di tali posti.

Art. 61

ASSUNZIONI TEMPORANEE E PRECARIE

In caso che i professori d'orchestra docenti dovessero rinunciare ai posti di cui sono di fatto titolari presso l'Istituzione, il Consiglio di Amministrazione, nelle more della copertura di tali posti, potrà assumere con proprio provvedimento – ed ove gli interessati ne facciano richiesta – i professori d'orchestra il cui rapporto presso l'Amministrazione è stato risolto ipso iure, a titolo temporaneo e precario, nelle qualifiche e categoria di appartenenza – ove in atto sono titolari – con compenso forfettario.

Tali assunzioni possono essere disdette anche prima della scadenza, ad nutum, senza che l'interessato abbia diritto di sorta.

Quanto sopra in via di assoluta eccezionalità e ciò allo scopo di assicurare la funzionalità dell'Istituzione ed il plenum del complesso orchestrale.

Art. 62

PIANTA ORGANICA DA ADOTTARSI DOPO IL RICONOSCIMENTO DELLA STABILITA'

L'Istituzione si prefigge di ottenere, entro il più breve tempo possibile il riconoscimento della stabilità, dalla competente autorità e, fin d'ora, ritiene che, dopo tale riconoscimento, la pianta organica dei professori d'orchestra dovrà essere articolata come segue:

Violini Primi	12
Violini Secondi	10
Viole	8
Violoncelli	8
Contrabbassi	6
<hr/>	
Flauti	3
Oboi	3
Clarineti	3
Fagotti	3
<hr/>	
Corni	5
Trombe	3
Tromboni	4
Percussione	3
<hr/>	
Arpa	1
<hr/>	

Art. 63**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espressamente riferimento al T.U.L.C.P. del 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento del personale della Provincia e agli accordi di carattere nazionale riflettenti la categoria dei professori d'orchestra.

Allegato "A"

**TABELLA ECONOMICA PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO**

Categoria I/A

(I viola, concertino dei primi violini, I violino dei secondi, I contrabbasso, I arpa, I flauto, I oboe, I clarinetto, I fagotto, I tromba, I corno, I trombone, pianoforte solista, I timpano e le altre prime parti anche se con obbligo di fila)

- stipendio tabellare..... L. 372.174
- indennità di mensa.....L. 8.000
- indennità di strumento e vestiario.....L. 9.000
- indennità aggiuntiva.....L. 20.965
- indennità integrativa speciale – come per legge –
- aumenti biennali – 4 % per i primi 2 – 5 % dal 3° -

Categoria I/B

(II violoncello, II flauto, con obbligo dell'ottavino, II oboe, con obbligo del corno inglese, II clarinetto, con obbligo del clarinetto basso, III corno)

- stipendio tabellare.....L. 358.345
- indennità di mensa.....L. 8.000
- indennità di strumento e vestiario.....L. 9.000
- indennità aggiuntiva.....L. 20.965
- indennità integrativa speciale – come per legge –
- aumenti biennali – 4 % per i primi 2 – 5 % dal 3° -

Categoria II

(II viola e seguenti, II leggio dei primi violini e seguenti, II violino dei secondi violini e seguenti, II contrabbasso e seguenti, II fagotto, II corno, II tromba, III violoncello e seguenti)

- stipendio tabellare.....L. 327.537
- indennità di mensa.....L. 8.000
- indennità di strumento e vestiario.....L. 9.000
- indennità aggiuntiva.....L. 20.965
- indennità integrativa speciale – come per legge –
- aumenti biennali – 4 % per i primi 2 – 5 % dal 3°-

N.B. – Al I violino ed al i violoncello competerà una maggiorazione rispettivamente del 15 % e del 10 % sulla retribuzione tabellare stabilita per la categoria I/A.

Ai seguenti professori d'orchestra inquadrati nella II categoria sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % della retribuzione tabellare di categoria: clarinetto piccolo, II flauto, II oboe, II clarinetto, II fagotto, II e IV corno, II e III trombone, II e III tromba, II dei secondi violini, II viola, II contrabbasso, III violino dei primi.

Allegato "B"

TABELLA ECONOMICA PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA CON RAPPORTO TEMPORANEO E PRECARIO

Categoria I/A

(I viola, concertino dei primi violini, I violino dei secondi, I contrabbasso, I arpa, I flauto, I

oboe, I clarinetto, I fagotto, I tromba, I corno, I trombone, pianoforte solista, I timpano e le altre prime parti anche se con obbligo di fila)

- retribuzione forfettaria mensile.....L. 472.000
- indennità mensile aggiuntiva.....L. 20.965

Categoria I/B

(II violoncello, II flauto, con obbligo dell'ottavino, II oboe, con obbligo del corno inglese, II clarinetto, con obbligo del clarinetto basso, III corno)

- retribuzione forfettaria mensile.....L. 454.180
- indennità mensile aggiuntiva.....L. 20.965

Categoria II

(II viola e seguenti, II leggio dei primi violini e seguenti, II violino dei secondi violini e seguenti, II contrabbasso e seguenti, II fagotto, II corno, II tromba, III violoncello e seguenti)

- retribuzione forfettaria mensile.....L. 416.595
- indennità mensile aggiuntiva.....L. 20.965

N.B. – Al I violino ed al I violoncello competerà una maggiorazione rispettivamente del 15 % e del 10 % sulla retribuzione stabilita per la categoria I/A.

Ai seguenti professori della II categoria sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % della retribuzione di categoria:

II e IV corno, II e III trombone, II dei II violini, II viola, II contrabbasso, III violino dei primi.